



COMUNE DI TIGLIETO

PROVINCIA DI GENOVA

INFORMATIVA IMU – Anno 2026

Aliquote

Le aliquote IMU per l'anno 2026 sono stabilite con deliberazione consiliare n.34 del 29/12/2025, modificata con deliberazione consiliare n.2 del 23/2/2026:

Prospetto aliquote IMU - Comune di TIGLIETO

ID Prospetto 19061 riferito all'anno 2026

Approvato con delibera n° 2 del 23/02/2026 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,525%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,055%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,055%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,055%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)	0,9%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri	0,9%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:
Nessuna esenzione presente.



COMUNE DI TIGLIETO

PROVINCIA DI GENOVA

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 21/3/2026 alle 17:34:08

Modalità di calcolo

Fabbricati: Rendita catastale + rivalutazione del 5% X moltiplicatore (come da elenco sotto riportato) x aliquota. I moltiplicatori sono:

- ✓ 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
- ✓ 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- ✓ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5
- ✓ 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5)
- ✓ 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
- ✓ Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio x aliquota

Link per il calcolo IMU e stampa modello F24: <https://www.amministrazionicomunali.it/main/>

Scadenze pagamenti

- ✓ in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2026 oppure in due rate distinte:
- ✓ acconto (50%) entro il 16 giugno 2026
- ✓ saldo (50%) entro il 16 dicembre 2026

Tiglieto, 21/3/2026